

Legislazione sul lavoro

La nuova legge danese per la protezione dei lavoratori stranieri.

Da un rapporto del cav. **Giulio Marchetti - Ferrante**, Segretario di Legazione
(Dicembre 1909)

In un paese come l'Italia, ove l'emigrazione costituisce uno dei più importanti fenomeni demografici, e ove la diplomazia fa opera continua e diligente per assicurare, mediante trattati di lavoro, la protezione dei connazionali all'estero, è interessante siano conosciute le garanzie che un altro Stato ha sancito in una legge intesa appunto a tutelare gli operai stranieri, venuti a cercar lavoro sul suo territorio.

Alludo alla legge danese del 21 agosto 1909, legge ch'è nuova attestazione del progresso raggiunto da questo Stato del Nord in fatto di provvedimenti sociali.

In Danimarca, non meno, del resto, che negli altri due Stati scandinavi, e specialmente in Norvegia, non si esita, in materia di provvedimenti d'indole sociale, a portare le più ardite teorie nel campo della pratica, poichè si pensa che nulla impedisca al legislatore di mutare i provvedimenti stessi ove l'esperienza non dia risultati favorevoli.

Se si prende, per esempio, la legge che ci siamo proposti di esaminare, si troveranno all'ultimo articolo di essa le seguenti parole: " Il progetto di revisione di questa legge deve esser presentato al più tardi nel corso della sessione parlamentare ordinaria del 1911 „. Ciò significa che, secondo un'abitudine frequente dei legislatori danesi, già preventivamente si stabilisce un periodo durante il quale la legge sarà eseguita, per così esprimerci, in via di esperimento, e se ne rileveranno gl'inconvenienti per correggerli.

La struttura di questa legge di protezione degli operai stranieri è delle più semplici, benchè le sue disposizioni siano particolareggiatamente studiate con quello spirito meticoloso che forma il carattere delle legislazioni anglo-sassone, tedesca e scandinava.

In Danimarca, paese essenzialmente agricolo, si fa molto sentire la mancanza di mano d'opera, e, d'altra parte, il comodo lavoratore danese non vuole adattarsi ad altri mestieri più duri. Da ciò la necessità di attirare nel paese operai stranieri che lo suppliscano.

La maggioranza quasi assoluta di questi immigranti è costituita da poveri Polacchi: ora la legge viene appunto a proteggere questi stranieri contro l'eventuale sfruttamento degl'imprenditori e dei padroni, difendendoli specialmente contro quegli inganni i quali potessero derivare dalla loro ignoranza della lingua e delle istituzioni del paese che li ospita.

Poichè si è qualche volta vagamente parlato della possibilità per gli agricoltori italiani di trovar lavoro in Danimarca, si potrà pensare che la nuova legge si presti a favorire una tale emigrazione. Ciò è da escludere assolutamente: la grande differenza nelle abitudini e nell'alimentazione, unita a molte altre incompatibilità d'indole morale e fisica, non lo permetterebbe. Del resto tale impiego non rappresenterebbe neppure un miglioramento pei nostri contadini, essendo riservati, come dicemmo, agli stranieri soltanto i lavori più umili e faticosi, quali la coltivazione delle barbabietole, il taglio delle canne nei terreni paludosi, ecc. Importante sarebbe invece per gl'Italiani, cultori di scienze agrarie, il venire a rendersi conto *de visu* dei grandi progressi dell'agricoltura danese. Ma, anche a questa limitata esperienza, in accordo con l'abitudine invalsa da qualche tempo nelle Università e negli Istituti scientifici di differenti nazioni, di scambiarsi temporaneamente professori e studenti, sarebbe di qualche ostacolo la lingua, che certamente è una delle più difficili fra quelle parlate in Europa; l'inglese e il tedesco non sono conosciuti in Danimarca se non dalle persone di coltura superiore.

Legge 21 agosto 1900 relativa all'impiego di operai stranieri in alcuni determinati mestieri ed alla sorveglianza dello Stato in tale materia (1).

Art. 1. La presente legge si applica quando operai stranieri sono contrattati — eccezione fatta per la professione di domestico — per lavorare nel Regno, ove, però, essi non abbiano precedentemente risieduto in Danimarca per un periodo di due anni almeno, senza interruzione, e allorchè si tratti dei seguenti impieghi: agricoltura, lavori forestali, giardinaggio, fornaci di tegole, torbiere, taglio di canne (2), cave di sabbia, di argilla, di marna, raccogliere pietre, ecc.

Il Ministro dell'Interno è autorizzato a stabilire quando operai stranieri impiegati in lavori diversi da quelli enunciati debbano essere accolti con le garanzie protettive della presente legge.

Questo primo articolo spiega lo scopo della legge e la sua applicazione. In pratica fu già, più volte, applicato il secondo paragrafo, estendendo il beneficio di questa protezione legale a varii gruppi di operai stranieri, qui immigrati per differenti lavori, giudicati analoghi a quelli enunciati nel testo di questo primo articolo.

Art. 2. È obbligo di colui che ha contrattato operai stranieri (3) di far pervenire non più tardi di quattro giorni dal loro arrivo al luogo di destinazione una notizia scritta al capo della locale polizia.

Tale notizia scritta deve contenere le seguenti indicazioni:

1° Il numero degli operai giunti, indicato distintamente per gli uomini, le donne e i ragazzi, insieme alla loro nazionalità e paese di origine;

(1) " Lov vedrørende anvendelse af udenlandske Arbejdere til Arbejde i visse Virksomheder samt det offentlige Tilsyn dermed „.

(2) Il *roskær*, o taglio delle canne nei terreni paludosi, è uno dei lavori più sgradevoli e malsani.

(3) Mi è parso bene tradurre *Arbejdsgiver* (l'arruolatore degli operai) con la parola *imprenditore*.

Per le persone di età inferiore a 16 anni, che non siano accompagnate da parenti, si dovrà, per quanto è possibile, indicare questi ultimi o i loro tutori, aggiungendo il rispettivo luogo di soggiorno;

2° Se gli operai sono accompagnati da un soprastante o da una guida, il nome e il paese di origine di questi;

3° L'istituzione, società o singolo individuo in Danimarca o all'estero, della cui assistenza si valse l'imprenditore per contrattare gli operai in questione;

4° Il periodo di tempo pel quale gli operai stranieri surriferiti sono arruolati;

5° La specie di lavoro in generale e in particolare pel quale essi furono contrattati, e inoltre:

6° La situazione e descrizione particolareggiata dell'abitazione destinata agli operai suddetti, con l'indicazione della capacità di ciascun ambiente e del numero degl'individui collocati in ciascuna stanza da dormire.

Il Ministro dell'Interno fornisce i moduli da usarsi per la denuncia surriferita.

Nel caso in cui gli operai contrattati nel Regno si trasferiscano da un luogo di lavoro ad un altro, incombe all'imprenditore, dal servizio del quale essi partono, di darne notizia all'autorità di polizia alla quale era già stato denunciato l'impiego degli operai medesimi, ed ugualmente il nuovo imprenditore è obbligato verso le autorità di polizia del proprio luogo alla denuncia stabilita nei numeri 1 a 6 del presente articolo, e in aggiunta alla denuncia medesima deve seguire l'indicazione del nome e del domicilio dell'ultimo imprenditore.

Se un operaio straniero si trova malato nel giungere al luogo di sua destinazione, è obbligo dell'imprenditore di chiamare, a sue spese, un medico e far verificare lo stato di salute dell'operaio medesimo e di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare ogni contagio.

Prima di passare all'ulteriore esame della legge, è il caso di soffermarci ad esaminare questi due primi articoli, dai quali si desume tutto il suo carattere. Già vedemmo come solo apparentemente il primo articolo circoscriva le categorie di operai comprese nella protezione della legge. Due reali eccezioni sono formulate nell'articolo in questione: la prima riguarda gli stranieri impiegati come domestici, e ciò per motivi facili a comprendersi. In secondo luogo sono esclusi dalla protezione della legge medesima quegli operai che hanno risieduto per due anni, senza interruzione, nel paese. Che significa questa seconda esclusione? Che, oltre due anni, gli operai stranieri vengono a rimaner privi di protezione? Tutt'altro. E lo si scorgerà meglio esaminando gli articoli seguenti, i quali riguardano i rapporti contrattuali fra imprenditori ed operai. La legge parte dal presupposto che, dopo esser rimasti due anni sotto la sua egida, gli operai stranieri siano al caso di tutelare senz'altro i propri interessi, esigendo nei futuri loro contratti quelle clausole che dapprima la legge stessa loro garantiva.

Del resto è noto che — a parte queste speciali disposizioni riguardanti gli operai stranieri — la legislazione protettiva del lavoratore in generale si può dir giunta in Danimarca all'ultima espressione della modernità. Le difese sancite dallo Stato sono rinforzate dalle organizzazioni di classe, sì che il capitale, in questo come negli altri due paesi scandinavi, è fieramente sorvegliato e stretto dalle esigenze sempre crescenti dei lavoratori.

E, poichè si accennò all'esclusione dei domestici, aggiungeremo che l'organizzazione dei domestici danesi d'ambo i sessi è divenuta un vero incubo pei padroni, tanto da ingenerare una specie di crisi permanente. I padroni danesi preferiscono, quando possono, di far venire le loro persone di servizio dal di fuori, e specialmente dai ducati, già danesi, di Schleswig e Holstein, poichè questi ultimi domestici, non essendo, almeno in sul principio, ascritti ai sindacati, possono essere liberamente contrattati.

L'articolo 2 riflette, in poche e chiare disposizioni, quel disegno di protezione sociale che forma l'essenza della legge. Non poche responsabilità l'autorità di polizia riserba all'imprenditore di lavoro. A lui chiede persino di denunciare il nome dei parenti o delle altre persone, sotto la protezione dei quali si trovano, nel paese d'origine, gli operai al disotto di una certa età. A lui si domanda di chi egli si valse per contrattare gli operai, e a quali condizioni, e per quali lavori, evitandosi così alcune possibilità d'inganno; l'imprenditore è tenuto infine a provvedere pei suoi dipendenti abitazioni più che igieniche, convenienti. Si pongono a suo carico non solo le spese di cura dell'operaio che giungesse malato alla

propria destinazione, ma la più severa profilassi onde evitare il contagio degli altri.

Tali norme, è bene avvertirlo subito, hanno un'applicazione rigorosa. L'operaio che cadesse malato e potesse dimostrare esser la sua infermità dovuta a mancanza di precauzioni da parte del proprio imprenditore, avrebbe azione di danni contro di lui. La sorveglianza della polizia segue poi diligentemente gli operai stranieri che si trasferiscano, per ragion di lavoro, da un punto all'altro del Regno.

Art. 3. Se gli operai stranieri sono stati contrattati da una associazione di parecchi imprenditori di lavoro, per essere impiegati da questi in comune, gli obblighi che incombono all'imprenditore singolo, in conformità della presente legge, possono essere attribuiti ad una sola persona, il gerente degli associati, ma la responsabilità relativa all'osservanza delle regole della presente legge può, dalla pubblica Autorità, essere attribuita a ciascuno degl'imprenditori in particolare.

Le denunce da farsi al capo della polizia, contemplate all'art. 2, devono, in questo caso, menzionare il nome e il domicilio di tutti gl'imprenditori, e, se vi è un gerente, il nome e il domicilio di questo.

Questo 3° articolo ha un valore soprattutto giuridico; esso mira giustamente ad evitare che, dato il caso di parecchi imprenditori i quali impieghino i medesimi operai, sorgano eventualmente contestazioni in materia di responsabilità. La legge non si contenta di un gerente responsabile, ma, ove ne sia il caso, si riserva di colpire anche i suoi mandatari.

Art. 4. È obbligo dell'imprenditore di curare che, non più tardi del quattordicesimo giorno dall'arrivo degli operai stranieri, da lui presi al suo servizio, al luogo di destinazione, un contratto scritto sia concluso fra questi e l'imprenditore stesso, secondo la formula autorizzata dal Ministro dell'Interno. Il Ministro dell'Interno fornisce a tale scopo moduli stampati per la redazione dei contratti operai. Il Ministro stesso darà le opportune disposizioni per la vendita e il pagamento di detti moduli.

Il contratto sarà firmato dall'imprenditore e tutti gli operai vi apporranno i loro nomi o una marca, dopo che sarà stata loro fornita l'opportunità di prendere seria conoscenza delle diverse clausole del contratto in parola, sia personalmente, sia per mezzo di persona di loro fiducia.

Nel caso in cui gli operai fossero incapaci di prender conoscenza, per mezzo della lettura, del tenore del contratto medesimo, l'imprenditore è tenuto a fornire, a proprie spese, la necessaria assistenza di un interprete.

Con speciale menzione, da riferirsi nel contratto, l'imprenditore certifica che, prima dell'apposizione della loro firma, gli operai furono diligentemente informati delle differenti clausole del contratto stesso, in conformità del secondo *alinea* del presente articolo.

La lettura delle prescrizioni contenute in questo articolo fa pensare all'importanza che avrebbe, per l'Italiano emigrato in paesi di cui non conosce la lingua e le leggi, l'applicazione di una tale disposizione protettiva da parte delle autorità locali.

Art. 5. I contratti che non furono redatti secondo la forma menzionata nell'articolo 4, nel caso che fossero stati conclusi fuori del Regno, sono validi contro l'imprenditore interessato, ma non possono essere applicati contro gli operai; mentre i contratti conclusi in Danimarca sono validi soltanto se furono redatti nella forma surriferita. L'omissione della formula obbligatoria nella redazione di un contratto fa incorrere l'imprenditore nella responsabilità, di cui all'articolo 16 della presente legge.

Se l'imprenditore ha assunto un sotto-imprenditore per l'esecuzione di un lavoro, di maniera che il primo non entri in rapporto diretto cogli operai, ha tuttavia l'obbligo, sotto la responsabilità sancita dall'art. 16, di sorvegliare che un contratto scritto sia stipulato secondo le norme dell'art. 4, fra il surriferito sotto-imprenditore e ciascuno degli operai. L'imprenditore, nel caso cui si riferisce questo articolo, è garante del denaro che

spetta agli operai, ed è in diritto di fare i pagamenti direttamente a ciascun operaio, contro ricevuta di questi. Per le perdite che l'imprenditore venisse a subire in rapporto all'arruolamento di cui è qui parola, può rifarsi contro il sotto-imprenditore.

Con acume ha voluto il legislatore pronunciarsi contro possibili infrazioni della legge, redigendo gli articoli 4 e 5. Notevole anzitutto il termine per la stipulazione del contratto, fissato nel primo di questi due articoli; non che la disposizione seguente, in grazia della quale il contratto fatto all'estero sotto la disposizione di altra legge sarà valido soltanto contro l'imprenditore. Si potrà osservare, già a questo punto, che tutta la legge è informata a severità contro l'imprenditore e a tolleranza verso l'operaio, ma non bisogna dimenticare che la legge stessa difende i poveri proletari stranieri, ignoranti e deboli, i quali vengono a vendere il loro lavoro in un paese sconosciuto, contro il possibile sfruttamento di imprenditori scaltri e provvisti di tutti quei mezzi di cui appunto l'operaio è privo.

Quanto al principio di far risalire all'imprenditore, che si sia servito di un intermediario per ingaggiare gli operai, certe responsabilità, esso si riannoda a quello sancito nell'art. 3, il quale astringe anche gli imprenditori associati che pur abbiano nominato un gerente responsabile. Tutto ciò è, naturalmente, combinato per evitare che la legge sia elusa a mezzo d'interposte persone, *hommes de paille*.

Art. 6. Ogni contratto dev'essere redatto almeno in due esemplari identici e recanti ambedue le firme originali; uno rimane nelle mani dell'imprenditore, l'altro è lasciato agli operai. Nel caso in cui un sotto-imprenditore sia incaricato del lavoro (vedi art. 5), il contratto dev'essere redatto in tre esemplari originali che rimarranno rispettivamente in possesso dell'imprenditore, degli operai e del sotto-imprenditore.

Art. 7. Entro quattordici giorni dall'arrivo degli operai a destinazione l'imprenditore è tenuto a rimettere a ciascuno degli operai un libro di conti, nel quale l'imprenditore medesimo avrà cura di far riportare i giorni di paga del salario, l'ammontare del salario guadagnato da ciascun operaio, e insieme l'ammontare della somma che gli è stata versata. L'imprenditore è responsabile dell'esattezza

delle iscrizioni fatte in tal maniera nel libro dei conti, anche quando il salario è pagato agli operai per mezzo d'intermediari. Ciascun operaio ha il diritto di conservare in proprie mani il proprio libro di conti, e, alla sua partenza, di prenderlo con sè.

La disposizione del libro dei conti (meglio diremo in italiano: il suo modulo) dev'essere autorizzata dal Ministro dell'Interno. Il testo dev'essere in lingua danese, alla quale è aggiunta una traduzione nella lingua materna dell'operaio.

Quest'articolo non abbisogna di molti commenti; è senza dubbio uno dei fondamentali della legge, e la sua efficacia è soprattutto corroborata dall'obbligo del testo bilingue del libro stesso. È ben giusto, del resto, che le precauzioni più minute siano prese per proteggere l'operaio, specialmente per quel che concerne il pagamento del suo salario. Tali libri di conti sono venduti a prezzo fisso dal Ministero dell'Interno.

Art. 8. Quando un operaio straniero che è alloggiato dal suo imprenditore cade malato, questi è tenuto a provvedere affinché, il più presto possibile, sia prestato all'infermo il necessario soccorso, facendo, in quanto occorra, chiamare il medico e somministrare le medicine e curando l'ammissione di lui all'ospedale. Di più, in tutti i casi in cui la malattia non possa essere attribuita all'incuria dell'operaio, l'imprenditore è tenuto a prendere a suo carico, verso le autorità, tutte le spese occasionate dalle cure da prestarsi al malato, compresi gli onorari del medico, il costo delle medicine, e, ove occorra, le somme dovute all'ospedale per il soggiorno dell'ammalato stesso durante un periodo che non sia, tuttavia, superiore ai sei mesi. Nel contratto stipulato in conformità dell'art. 4, può essere stabilito che l'imprenditore sia tenuto ad assicurare gli operai da lui arruolati e per le malattie e per le conseguenze d'infortuni sul lavoro, allorchè un tale obbligo già non incomba all'imprenditore, in applicazione della legge n. 4 del 6 gennaio 1898 o di altre disposizioni legislative in vigore.

Il Ministro dell'Interno ha il diritto di accordare ad una società di assicurazione generale per tutto il paese l'assicurazione degli operai stranieri contro le malattie, per le quali ultime spetta

una sovvenzione annua da parte dello Stato di una corona per ogni operaio assicurato.

Allorchè una cassa di malattie di tal genere sarà stata riconosciuta, ogni impresario, il quale abbia a suo servizio gli operai menzionati nell'articolo 1° della presente legge, sarà tenuto ad assicurare gli operai stranieri presso la cassa medesima.

In tal caso nel contratto stipulato conformemente all'articolo 4 si farà menzione della circostanza che gli operai stranieri devono essere assicurati contro le malattie.

Non vi è nulla da osservare relativamente a questo umanitario articolo, le cui ultime disposizioni riguardano puramente una questione amministrativa interna. Il Governo danese ha facoltà di attribuire ad una determinata società d'assicurazione il carattere di cassa per le malattie, affidandole la protezione degli operai stranieri per tutto il Regno.

Art. 9. Nel contratto redatto secondo l'art. 4 della presente legge è stabilito in quali casi l'imprenditore e l'operaio sono rispettivamente autorizzati a denunziare il contratto prima che ne sia decorso il termine. Inoltre il contratto medesimo dovrà precisare, per accordo comune fra le parti, le più esatte indicazioni relativamente al salario, al suo pagamento (a giornata, a cottimo), la durata del lavoro, i giorni di festa, e ancora il rimborso delle spese di viaggio dell'operaio dal paese d'origine sino al luogo del lavoro, e, allo scadere del contratto, il ritorno al paese d'origine medesimo. Il contratto non può contenere alcuna riserva in favore dell'imprenditore d'imporre all'operaio ammende per sue mancanze od omissioni.

La prima parte dell'articolo 9 non contiene alcunchè, come si vede, che vada oltre le generali regole di previdenza in favore degli operai. Più degno d'attenzione mi sembra l'ultimo periodo. Con esso si toglie all'imprenditore la facoltà d'imporre all'operaio pene pecuniarie, le quali potrebbero dipendere dal suo arbitrio e risolversi in una gratuita, forzata prestazione di lavoro.

Art. 10. Se l'imprenditore mette a disposizione degli operai un'abitazione comune, si dovrà vigilare affinchè relativamente ad essa siano osservate le prescrizioni seguenti:

1° L'abitazione dev'essere situata in un luogo secco e salubre. Il tetto, le mura devono essere compatti, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione; ciascuna stanza di abitazione deve essere sufficientemente provvista di finestre, che possano aprirsi. Presso l'abitazione deve esistere un facile accesso ad una buona acqua potabile, una conveniente istallazione pel drenaggio delle acque, e latrine ben tenute.

2° L'abitazione deve comprendere una cucina con fornelli, un refettorio, e inoltre dormitori in proporzione del numero degli abitanti. Quando questo numero sia superiore a 20, vi si deve trovare una stanza separata per gli ammalati, ove il medico preposto alla sorveglianza creda di esigerla.

3° I dormitori per uomini e per donne non maritate devono essere separati e senza alcuna comunicazione fra di loro. Ogni coppia maritata dovrà avere una stanza separata per dormire.

4° Nei dormitori i letti devono poggiare sul pavimento e fra l'uno e l'altro dev'essere lasciato uno spazio conveniente; i letti non devono essere sovrapposti, e non servire, al massimo, per più di due persone (1).

5° Si deve sorvegliare affinchè i dormitori non servano che ad un numero di persone corrispondente alla capacità dell'ambiente, e che tali stanze siano inoltre provviste di un numero sufficiente di finestre, da potersi aprire per la ventilazione. Oltre a ciò si devono rigorosamente osservare le prescrizioni di polizia relativamente all'igiene, alle costruzioni e alle disposizioni contro gl'incendi, speciali a questo genere di abitazioni.

L'imprenditore è responsabile dell'osservanza di tali precetti.

Tale articolo, amplificazione del 6° paragrafo del 2° articolo, potrà sembrare forse meticoloso, ma è stato compilato così perchè non possano esservi dubbi riguardo all'istallazione che la legge pretende garantire agli

(1) Sono dunque proibiti i letti-armadio, così frequenti nel Nord.

operai, e, in ogni caso, siano salvi i principii della morale, dell'igiene e di quel benessere elementare (acqua potabile, cucine, ecc.) che dev'essere assicurato anche ai più umili. Occorre ripetere poi una volta di più che non si tratta, in Danimarca, di prescrizioni destinate a restar sulla carta: la polizia non cessa un momento dalla sorveglianza, necessaria alla loro rigorosa esecuzione.

Art. 11. L'imprenditore è tenuto ad aver cura perchè l'abitazione sia mantenuta pulita, ordinata, e sia aereata ogni giorno.

Ecco un precetto che avrebbe potuto formare un paragrafo dell'articolo precedente, ma cui si volle, di proposito, dar l'importanza di un separato articolo.

Art. 12. A partire da un mese dal ricevimento della dichiarazione o denuncia menzionata nell'art. 2, l'autorità di polizia è tenuta a recarsi sul luogo del lavoro per accertarsi che il contratto è stato regolarmente redatto (vedi art. 4), e che i libri dei conti (vedi art. 7) sono in uso, e compiere infine un'ispezione dell'abitazione, constatando ch'essa corrisponde alle regole stabilite nell'articolo 10 della presente legge. Se si trovano mancanze, il capo della polizia può accordare all'imprenditore un breve termine per rimediarvi. In caso di contravvenzione alle leggi di polizia su l'igiene, le costruzioni e le misure preventive contro gli incendi, le competenti autorità faranno le denunce giudiziarie necessarie.

Nulla di particolare è da osservare relativamente all'art. 12; esso è la logica conseguenza di quelli che precedono.

Art. 13. In caso di conflitto fra l'imprenditore e gli operai, il capo della polizia locale è tenuto, quando una delle parti si rivolga a lui, a tentare la conciliazione, basandosi sull'interpretazione delle condizioni stabilite nel contratto. L'assistenza di un interprete è a carico dell'imprenditore, se il giudizio risulta a lui contrario; altrimenti tale spesa va a carico della pubblica autorità.

Secondo la natura della controversia, il capo della polizia ha diritto di esigere che gli operai durante le trattative di conciliazione conservino presso l'imprenditore la loro abitazione e la loro pensione pagata, senza essere obbligati a prender parte al lavoro, e non cerchino di occuparsi altrove, senza averne informata la polizia.

Anche quest'articolo ha uno spiccato carattere di protezione sociale. Basta considerare, per esempio, la clausola riguardante l'assistenza di un interprete nel corso di una controversia: se il torto è dalla parte dell'imprenditore, tale spesa va a suo carico; se invece è dalla parte degli operai, è la pubblica autorità che si assume la relativa spesa. Ciò ad evitare che gli operai siano tratti dal far valere le loro ragioni per timore di perdite pecuniarie.

Le disposizioni che riguardano il ricorso all'assistenza dell'autorità di polizia sono le medesime in vigore in Danimarca in caso di sciopero di operai danesi. Del resto, gran parte delle corporazioni operaie sono riuscite a stabilire, per dirimere le loro controversie coi padroni, la forma dell'arbitrato. Trattandosi di operai stranieri, era opportuno disporre che, in caso di controversia, essi non fossero posti in mezzo alla strada e privati del nutrimento: l'imprenditore avrebbe ben facilmente potuto ricorrere a quest'atto di rappresaglia. Il pagamento dei salari, in caso di disaccordo, può dunque rimaner sospeso, ma la circostanza che l'imprenditore, sino alla soluzione del conflitto, è tenuto a fornir alloggio e vitto agli operai, senza pretendere ch'essi lavorino, costituisce tale gravame da indurre l'imprenditore stesso a sentimenti concilianti, essendovi in genere convenienza per lui a non prolungare un periodo, durante il quale è costretto a rimettere le spese di sussistenza degli operai.

Art. 14. Nel caso in cui un conflitto in materia di lavoro non sia risolto in conformità dell'art. 13, e quando inoltre operai stranieri che abbiano lavorato qui nel paese si presentino alle Autorità dichiarandosi privi di risorse, si devono assumere informazioni, per mezzo di un interrogatorio innanzi al Tribunale di polizia, per stabilire se nel caso particolare vi sia stata rottura di contratto da parte dell'imprenditore o da parte degli operai, e se una delle parti abbia diritto ad una indennità per compiuto lavoro, compreso il pagamento del viaggio, e ad una indennità

dalla parte avversaria per risarcimento di danni. Ove ne sia il caso, il giudice del Tribunale di polizia può pronunciare la propria sentenza per ciò che concerne una violazione di contratto, commessa sia dall'imprenditore che dall'operaio e può ordinare l'annullamento del contratto e dei diritti reciproci delle parti impegnate, come pure il sequestro dei loro beni. La sentenza può prescrivere inoltre all'imprenditore, la condotta illegale del quale ha occasionato la rottura del contratto, d'indennizzare la cassa pubblica interessata delle spese procuratele per il mantenimento degli operai come per la loro espulsione dal paese.

I crediti confermati dalle sentenze di tal genere possono essere riscossi anche mediante sequestro. In caso di appello — che può interporsi secondo le regole stabilite per le cause private di polizia — o di appello per sequestro (1), se gli operai interessati non hanno residenza conosciuta nel paese, la polizia è tenuta, nel caso che la sentenza pronunciata dal Tribunale d'appello sia favorevole agli operai medesimi, di fare le pratiche opportune per incassare il denaro spettante agli operai e di farne pervenire l'ammontare al Console della nazione di questi, perchè a sua volta lo rimetta agl'interessati.

Nel caso in cui l'operaio in causa non abbia domicilio conosciuto qui nel paese, la citazione d'appello deve esser fatta in suo nome davanti l'autorità di polizia del luogo ove la causa è stata trattata in prima istanza. Una copia dell'interrogatorio e dei giudizi pronunciati è spedita al Ministro dell'Interno quando la causa è definitivamente chiusa.

L'articolo 14, come vedemmo, fissa alcune regole di procedura, evitando anzitutto l'eventualità di un imprenditore che, in caso di controversia con i suoi operai, tronchi la controversia medesima, ponendoli sul lastrico. La fine dell'articolo stabilisce poi alcuni importanti principii, affinchè la mancanza di domicilio in Danimarca di un operaio straniero — nella maggior parte dei casi trattasi di emigrazione temporanea — non divenga causa di difficoltà legali a suo pregiudizio. Anche se l'operaio partito dalla

(1) Differenti forme della procedura danese.

Danimarca abbia lasciato dietro di sè un giudizio d'appello, l'autorità di polizia, che lo aveva protetto durante il suo soggiorno nel Regno, rimane tutrice dei suoi interessi; essa appunto si dà cura di riscuotere i suoi crediti e di rimetterli all'autorità consolare per l'ulteriore trasmissione all'interessato; l'autorità stessa fornisce all'operaio assente un domicilio legale presunto per la sua migliore tutela.

Art. 15. Colui che con promesse o altri mezzi illeciti determina operai stranieri ad astenersi o ad abbandonare il lavoro prima del termine fissato nel contratto, è passibile di un'ammenda da 50 a 1000 corone, da versarsi alla cassa di soccorso del Comune locale, se pure non incorra in una pena più grave, secondo i principî del Codice penale ordinario, il quale considera tali reati di azione pubblica. Ove l'imprenditore danneggiato lo domandi, può essergli accordata nel corso del processo una indennità.

Vediamo riprodotte in quest'articolo le penalità comminate in genere in Danimarca contro gli istigatori allo sciopero. Esse sono riportate anche al caso in cui si tratti di operai stranieri.

Art. 16. L'omissione dell'adempimento delle disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 13 della presente legge è punita con una ammenda da 5 a 100 corone, la quale sarà imposta dal Tribunale di polizia e versata alla cassa di soccorso del locale Comune.

La pena medesima è pronunciata dal Tribunale di polizia suddetto contro quella delle parti (impresario, gerente, sostituto, operaio) che si sia resa colpevole di violenze o vie di fatto contro la persona della parte avversaria, se tuttavia non incorra in maggior pena, in applicazione del Codice penale ordinario.

La mitezza della pena minacciata in questo articolo 16 potrà forse far sorridere noi latini.

Eppure può dirsi che tali minaccie bastano, data la calma natura delle popolazioni scandinave, così schive da ogni violenza.

Art. 17. Nel caso in cui un imprenditore faccia dirigere per mezzo di un gerente od altro sostituto la propria impresa, quest'ultimo è responsabile dell'applicazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 13 della presente legge, mentre l'imprenditore deve personalmente rispondere delle obbligazioni incorse in seguito al contratto da lui firmato, e, ove ne sia il caso, di quelle enunciate nell'art. 14.

Il fondamento dell'articolo 14 è puramente giuridico e si riannoda al diritto civile comune danese per quanto concerne il mandato.

Art. 18. Il capo di polizia competente nonchè il medico preposto devono vegliare affinchè le prescrizioni sanitarie ordinate dalla presente legge siano osservate. Il Ministro dell'Interno è inoltre autorizzato a nominare uno o più ispettori, i quali prestino la loro cooperazione per l'osservanza dei precetti di questa legge e il relativo controllo. Tali ispettori, come il medico e la polizia, devono avere libero accesso in tutti i luoghi di lavoro e d'abitazione degli operai stranieri, durante il soggiorno di questi in Danimarca. Le spese di viaggio, di trasporto, d'interprete, ecc., per l'esercizio del surriferito controllo gravano sul bilancio annuale dello Stato. Ogni anno, per iniziativa del Ministero dell'Interno, si pubblica un rapporto sull'attività di tali ispezioni.

Circa l'applicazione pratica di quest'articolo osserveremo che tali ispezioni furono già istituite, ed è imminente la pubblicazione dei relativi rapporti.

Art. 19. La presente legge non è applicabile alle Isole Ferøe. Il progetto di revisione di questa legge dovrà esser presentato, al più tardi, nel corso della sessione parlamentare ordinaria del 1911.

Già accennai all'abitudine danese di considerare ogni legge, dopo un periodo di esperienza, suscettibile di revisione. A ciò precisamente allude la seconda parte dell'ultimo articolo di questa da noi presa in esame.